



**Ministero dell'istruzione e del merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**Oggetto: ulteriori esclusioni dalle GPS della Provincia di Milano ex art. 7, comma 8 ed art. 8, commi 7 e 9, dell'O.M. n. 112/2022**

**IL DIRIGENTE**

**VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

**VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;

**CONSIDERATA** la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";

**VISTA** l'ordinanza ministeriale (OM) n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

**VISTO** in particolare l'art. 7, comma 8, dell'OM n. 112/2022, ai sensi del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14005 del 30/08/2022, con cui sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di sostegno I fascia relative all'AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**VISTO** il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14673 del 07/09/2022, con cui sono state ripubblicate le Graduatorie provinciali di Supplenza di posto comune di I e II fascia e di sostegno II fascia relative all'AT di Milano per il biennio 2022/24, di cui all'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022;

**CONSIDERATA** la nota dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano N. 15268 del 13 settembre 2022, con cui si forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni in merito alle operazioni di controllo titoli e convalida punteggi GPS;

**CONSTATATO** che l'istituto Voltaire di Napoli ha ottenuto la parità scolastica - indirizzo per l'enogastronomia, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica - dall'U.S.R. Campania con Decreto n. 24/S2 del 28/07/2010 a decorrere dall' anno scolastico 2010/11 con l'attivazione, nel medesimo anno scolastico, della sola classe prima del corso di studio ad orario antimeridiano e, gradualmente, delle classi successive fino al completamento del corso (art. 3 Decreto 24/S2);

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 04208/2011 che, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero avverso la sentenza n. 1235/2011 del TAR del Lazio-Roma Sez. III bis, ha disposto la rielezione del ricorso di primo grado e, dunque ha attestato il mantenimento della parità scolastica in capo all'Istituto Voltaire solamente per le classi prime con decorrenza dall'anno scolastico 2010-2011, come da decreto 24/S2 del 28/07/2010;

**VISTA** altresì, la comunicazione prot. n. 28078 del 13.07.2022 con la quale l'USR Campania, a seguito di richiesta da parte dell'AT di Milano, ha trasmesso il decreto emesso in data 15/09/2011 in esecuzione della summenzionata Sentenza del Consiglio di Stato, con cui si ripristina la versione originaria del decreto di parità n. 24/S2 del 28 luglio 2010 concessa all'Istituto scolastico "Voltaire" di Napoli, per l'anno scolastico 2011/12, limitatamente alle classi prima e seconda e dichiarativo del regime giuridico meramente privatistico delle altre classi eventualmente attivate;

**CONSIDERATO** che sulla base della documentazione inoltrata risulterebbe, pertanto, appurata la non validità dei diplomi di qualifica triennali conseguiti presso il cessato istituto paritario "Voltaire" di Napoli nei seguenti anni scolastici: 2010/11 e 2011/12;

**CONSIDERATO** che la non validità dei diplomi di qualifica triennali conseguiti presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli negli anni scolastici 2010/11 e 2011/12 è stata, in precedenza, ribadita con nota 6239 del 10 luglio 2021, da parte dell'UST di Treviso;

**CONSIDERATA** per quanto riguarda l'Ambito territoriale lombardo, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano - sezione lavoro - rg n. 517/2021, con cui si ribadisce l'invalidità del titolo di studio conseguito presso l'ex Istituto Paritario Voltaire di Napoli negli aa.ss. 2010/11 - 2011/12 - indirizzo I.P.S.E.O.A. poiché privo del riconoscimento della parità scolastica per i suddetti anni scolastici;

**VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico dell'IIS "C. Dell'Acqua" di Legnano (MI) prot. n. 13073/U del 10/11/2022 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa all'aspirante docente Landoni Ludovica;

**VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico dell'IC "A. Negri" di Magnago (MI) prot. n. 1144/U del 08/03/2023 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa all'aspirante docente Pilon Maria Grazia;

**VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico dell'IIS "C. Dell'Acqua" di Legnano (MI) prot. n. 3063/U del 15/03/2023 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa all'aspirante docente Franco Anna Maria;

**VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico del Liceo Statale "G.B. Vico" di Corsico (MI) prot. n. 1716/VII.1 del 04/04/2023 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa all'aspirante docente Sapia Leonardo Salvatore;

**VISTO** il decreto del Dirigente Scolastico dell'IC "Basiano" di Masate (MI) prot. n. 4579/U del 27/04/2023 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS relativa all'aspirante docente Sangalli Valentina;

## DECRETA

### Art. 1

A seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa sono esclusi dalle GPS della Provincia di Milano e dalle relative graduatorie di istituto, valide per il biennio aa.ss. 2022-24:

- l'aspirante docente **De Luca Raffaella**, nata a Cava dè Tirreni (SA) il 23/03/1986, relativamente alla classe di concorso B020 II fascia per mancanza di validità del titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Brunetti Ilaria**, nata a Crotone (KR) il 04/05/1995, relativamente alle classi di concorso A015 ed A050 II fascia per mancanza di titolo di accesso;

- l'aspirante docente **Franco Anna Maria**, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 07/02/1975, relativamente alla classe di concorso A018 II fascia per mancanza di titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Landoni Ludovica**, nata a Legnano (MI) il 22/08/1988, relativamente alle classi di concorso A012 ed A022 II fascia per mancanza di titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Lamberti Maria Cristina**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 19/01/1986, relativamente alla classe di concorso A018 II fascia per mancanza di titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Pilon Maria Grazia**, nata a Poggiardo (LE) il 11/05/1976, relativamente alla classe di concorso B018 II fascia per mancanza di titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Sangalli Valentina**, nata a Treviglio (BG) il 19/01/1998, relativamente alle classi di concorso A018, A019 ed A022 II fascia per mancanza di titolo di accesso;
- l'aspirante docente **Sapia Leonardo Salvatore**, nato a Rossano (CS) il 16/12/1974, relativamente alla classe di concorso A065 II fascia per mancanza di titolo di accesso ed alle classi di concorso A018 ed A019 II fascia per mancanza dei 24 CFU previsti dall'art. 5 comma 1 lett. b) del d.lgs. 59/2017;

#### Art. 2

In conseguenza della suddetta esclusione, pertanto, sono revocate le individuazioni delle docenti **Landoni Ludovica** e **Franco Anna Maria** quali destinatarie delle proposte di contratto come docenti di scuola secondaria di secondo grado rispettivamente classe di concorso A012 ed incrociata ADSS, di cui ai provvedimenti di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 14917 del 09/09/2022 e prot. n. 17661 del 21/10/2022.

#### Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

Yuri COPPI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi / CA/ DMD